

PADRE E GIUDICE.
PIETRO CAMPORI E LA DISCIPLINA
DEL CLERO A CREMONA

Vorrei haver occasione di esercitare in questo mio carico l'ufficio di padre et non di giudice.

Quando si esamina l'operato di un vescovo nel territorio della propria diocesi, e tanto più quando si prova a riscontrare in esso l'applicazione delle riforme tridentine, si è soliti fondarsi su fonti storiche come gli editti vescovili¹ e i decreti dei sinodi², promulgati nel tentativo di correggere gli abusi e di ricordare ai fedeli i propri doveri. Accanto a tali documenti è consuetudine ricorrere anche ai resoconti delle visite pastorali³, che permettono di ottenere un quadro puntiglioso dello stato delle chiese, delle condizioni e della preparazione del clero, di eventuali mancanze e abusi.

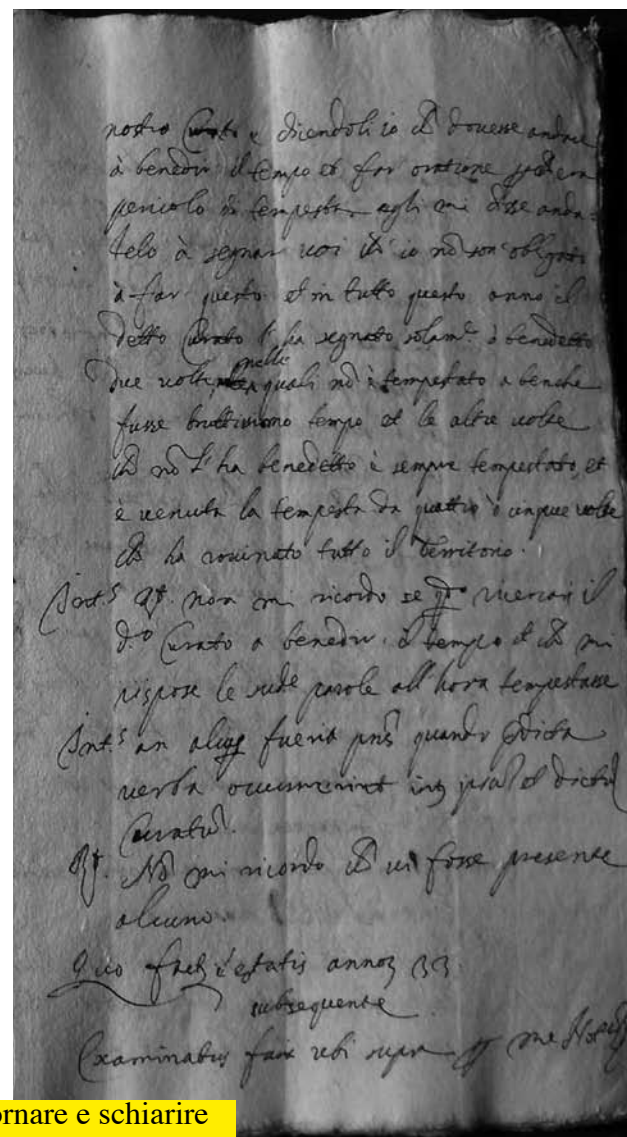
Uno strumento talvolta poco considerato è invece quello costituito dai processi canonici svolti dietro mandato del vescovo o del suo vicario: in questi fascicoli emergono spesso spaccati della società rimasti nell'ombra, vicende poco chiare e inquietanti, scoperte e punizioni di un malcostume ecclesiastico che perdura sotto varie forme nel clima di violenza e povertà lasciato da guerra e peste⁴.

In questa sede si è scelto di analizzare il contenuto di tre procedimenti⁵ che, pur nella loro incompletezza e frammentarietà, possono essere utili a disegnare con linee più marcate il

quadro della vita e della malavita religiosa che Pietro Campori si trovò ad affrontare, così come a esplicitare le risposte concrete dell'autorità ecclesiastica a tali palesi infrazioni. Incompletezza, si è detto (due fascicoli su tre si fermano alla fase istruttoria e all'esame dei testimoni), ma anche diversità delle questioni sollevate: se da un lato ad essere sotto accusa è il malcostume religioso, dall'altro non mancano frizioni con un'autorità civile accusata di violare le «libertà» e i privilegi ecclesiastici. Differenti infine i tempi e i luoghi, che costringono ad allargare lo sguardo a tutto il territorio diocesano in un arco compreso tra gli anni 1633 e 1640.

UN CURATO DISONESTO: CASIRATE, 1640

Partiamo dall'ultimo di questi processi, che è anche il più ricco: oggetto delle indagini è il curato di Casirate don Agostino Collori⁶. A denunciarlo era stato un suo parrocchiano, Gian Francesco Alberti, in un memoriale indirizzato direttamente al vescovo Campori il 17 o 18 agosto 1640: si era attivata a quel punto la macchina procedurale e l'Alberti dieci giorni dopo era stato convocato davanti al notaio e cancelliere episcopale Pio Battistagno⁷, chiamato a presiedere l'inchiesta su mandato del provicario generale Pietro Bonaccorsi⁸. Alla presenza del notaio e di altri due testimoni⁹, l'Alberti dovette riconoscere la paternità del libello accusatorio e confermare le denunce in esso contenute: don Agostino aveva «alterato le mercedi» (il «prezzo») dei funerali, dell'ufficio dei morti, dei battesimi, e dell'assistenza ai parti; era stato incostante e negligente nei propri compiti, non tenendo orari fissi per le messe, rifiutandosi di distribuire le ceneri ai fedeli il primo giorno di Quaresima e di benedire la gola per la festa di San Biagio. Non aveva celebrato processioni e funzioni nella Settimana Santa, aveva fatto lavorare i propri sottoposti nei giorni di festa e si era appropriato delle elemosine spettanti alla confraternita del Corpus Domini; aveva infine dato scandalo



scontornare e schiarire

1. Processo contro don Agostino Collori,
Archivio Storico della Diocesi di Cremona

ospitando una nota prostituta in casa propria e organizzandovi balli e feste nel tempo di Natale dell'anno precedente¹⁰.

Erano accuse gravi, che investivano ogni punto della disciplina ecclesiastica. L'Alberti era preciso nel ricostruire i fatti, e poteva addurre molti testimoni. Ad esempio ricordava bene che

essendo morta la moglie d'un nipote di Venturino Malgaro, il quale al presente sta a Trivilio con detto suo nipote, perché il detto curato voleva ancor da quello la mercede alterata per il funerale di detta donna, et volendo esso darli solamente il solito, stette il cadavere di detta donna sopra terra quasi duoi giorni per colpa del detto curato, il quale volse prima esser pagato a suo modo di sepolirlo et questo lo so perché il Venturino me lo disse, et di questo ne sarà anco informato Bernardo Pasqualino et Pietro Lai loro vicini. Per conto poi che habbi voluto più del solito nell'administrazione delli altri sacramenti massime nel santo Battesimo [...] li altri curati che ho conosciuto io [...] li hanno sempre per detta fontione tolto solamente soldi quindici, e quando erano poveri miserabili non li pigliavano cosa alcuna, ma il detto nostro curato vol essere pagato da tutti pontualmente sicome occorre ad Alessandro Lombrago duoi mesi fa in circa, il quale volendo far battezzare una creatura dal detto nostro curato, ma perché non haveva tutta la somma del dinaro che pretendeva, el non la volse battezzar, et il detto Alessandro fu necessitato ritrovare tutto il dinaro, qual pagato al detto curato battezzò la detta creatura et penso che alla prima li portasse quindici o diecisette soldi et esso ne volse vinti o venticinque et questo lo so perché il detto Alessandro me lo disse¹¹.

A questo punto era chiaro che per i giudici si trattava proprio di cercare conferma alle parole dell'accusatore, interrogando pazientemente per due giorni quanti erano stati da lui chiamati in causa, ben venti persone. Praticamente tutti i convocati ribadirono i capi di imputazione, specificando anzi in più di un caso la protervia del Collori, che riparava i propri soprusi dietro l'ombrello della dignità ecclesiastica: così il tentativo di Dionisio Piazza di rivendicare per la confraternita del Santissimo Sacramento le elemosine raccolte il giorno del Corpus Domini finì per attirargli l'accusa di «parlare hereticamente et essere un heretico»¹². Anche l'interrogatorio di un altro sacerdote, Francesco Ferrari, finì per confermare indirettamente la scorrettezza del curato: il Ferrari infatti aveva dimorato per un periodo proprio a

Casirate e «quando ero qui economo, et vi son statto per il spatio di otto mesi, non ho mai pigliato cosa alcuna ad alcuno per detta fontione [il battesimo], anzi quando battezzavo qualche creatura mi portavano una candelina d'un soldo»¹³, mentre si è visto come il Collori pretendesse fino a venti, venticinque soldi. Ancora, secondo l'ex economo,

a levar li morti per li figliuoli piccoli li ho tolto lire tre et hora lire tre e mezza, hora quattro secondo le persone; è però vero che li mettevo io la cera del mio, et per li corpi di donne et huomini li pigliavo conforme erano, se erano poveri li ho tolto otto lire, dieci lire, dodici lire più et meno, mettendoli io sempre la cera del proprio, et se erano ricchi li pigliavo hora deciotto hora venti lire¹⁴.

Il disonesto curato non faceva invece eccezioni e a tutti gli adulti chiedeva 15 lire, mentre per seppellire la figlia piccola di Gian Battista Vassalli la sua avidità si era spinta fino a chiedere addirittura venti soldi, più di cinque volte il dovuto¹⁵.

In verità ci fu anche qualcuno che provò a negare, o a non dire tutto quello che sapeva. Ma era il soggetto più debole e indifeso tra quelli che comparivano davanti allo sguardo severo del notaio: Caterina Botta, giovane ragazza ancora nubile che lavorava come serva proprio nella casa del curato. Ovvio che temesse ripercussioni, e così alla precisa domanda del giudice «an in dicta domo soluerit conversari quaedam mulier ex loco Pandini» (il paese d'origine della prostituta, secondo le accuse dell'Alberti), rispose con un «signor no» a cui non credette nessuno¹⁶. A smentirla palesemente stava tra le altre la testimonianza di Antonio Cazzani, che aveva poco prima dichiarato come nella casa in questione avesse

habitato alcune volte una donna da Pandino, della quale non so il nome, la qual donna non stava continuamente in detta casa ma li veniva a suo piacere et in quella stava hora otto, hor più hor meno giorni [...]; ho inteso a dire che la detta donna altre volte era goduta carnalmente dal detto curato sin da quando stava a Pandino.

E concludeva:

La detta donna può avere da trentacinque o quaranta anni, è però vero che va vestita polita, et è donna che all'habito dà più presto da mormorare che altrimenti, tanto più havendo io inteso a dire d'altri abitanti in questa terra, quali hora non so nominare, che detta donna è donna di mala sorte, cioè meretrice¹⁷.

Allontanata, ma non rilasciata «cum viderent ipsam reticeri veritatem», la serva non ci mise molto a venir richiamata ed esortata a essere sincera: la sua fu tuttavia una confessione a metà dato che, pur ammettendo la presenza della donna sospetta, non avallò le supposizioni del giudice né ricordò che in casa del curato si fossero mai tenuti balli o feste¹⁸. Un comportamento del genere finì per procurarle l'ammonizione a rimanere a disposizione dei giudici sotto pena di venticinque scudi d'oro¹⁹.

Con l'interrogatorio della serva Caterina si chiude l'elenco dei testimoni esaminati, almeno per quanto il fascicolo ha conservato. Tra il 27 e il 28 agosto 1640 erano sfilati davanti al notaio Battistagno i rappresentanti di un'intera parrocchia, e la quasi totalità di loro (con l'eccezione che si è vista) ebbe il coraggio di confermare e corroborare la denuncia dell'Alberti. Don Agostino Collori, che come altri curati di campagna si riteneva «vescovo e re del suo popolo»²⁰, e si comportava come tale, veniva così rovinato dalla ribellione dei propri sudditi.

Fin qui il processo: prima di vedere la sentenza di condanna del sacerdote, acclusa disordinatamente tra le pagine degli interrogatori, può però essere interessante spostarsi nuovamente dal caso particolare alla «teoria» generale. Che cosa era stato fatto negli anni dell'episcopato Campori per prevenire e correggere proprio quegli abusi di cui il curato si era macchiato? L'attività del vescovo e dei suoi vicari era stata in realtà piuttosto sollecitata. Prendendo in esame, ad esempio, l'abuso della «mercatura» delle messe e delle funzioni ecclesiastiche – che si era cominciato a diffondere a causa della riduzione del numero dei sacerdoti

provocato dalla peste del 1630²¹, ma continuava anche dieci anni dopo –, Campori aveva decretato che

niun Sacerdote secolare, o regolare possa pretendere né ricevere per limosina della Messa da celebrarsi in un anno quotidianamente oltra la quantità de ducaton cinquantà, & quanto alle votive, & altre ch'occorerà celebrarsi la giornata, non più di soldi quaranta di elemosina per ciascuna Messa, né per altre fontioni Ecclesiastiche oltre più del solito, che si dava avanti l'oppression della peste; tutto sotto pena della sospensione, da incorrersi ipso facto dalli inobedienti come sopra²².

Decisione ribadita sei anni dopo in occasione del sinodo diocesano²³, e anzi rafforzata dall'obbligo di tenere un registro delle messe in sacrestia «ne pia igitur fidelium mens propter ministrorum celebrantium avaritiam fraudetur»²⁴. Si specificava poi chiaramente che i cadaveri dei poveri dovevano essere seppelliti gratuitamente e che si poteva chiedere un'offerta per le esequie, purché però non fosse eccessiva²⁵; tutte cose che don Collori non doveva aver ascoltato con troppa attenzione. Circa poi la frequentazione di donne o la partecipazione a feste e balli, gli intervenienti censori erano stati più d'uno²⁶, e anche il sinodo precisava che per rispetto alla loro alta funzione gli ecclesiastici erano tenuti a osservare un comportamento irreprensibile: «choreas non ducant [...], mulierum consuetudinem fugiant»²⁷.

Insomma, le norme c'erano, ma non tutti le rispettavano, come dimostra il caso del curato di Casirate. Se la prevenzione non aveva funzionato, rimaneva a questo punto soltanto la punizione, a cui peraltro sembra don Collori non fosse nuovo²⁸ (e la cosa getterebbe un'ombra sulla scelta di chi l'aveva destinato nuovamente alla cura d'anime). La sentenza, per la quale si dovette attendere più di un mese, condannò il curato alla pena pecuniaria di cinquanta scudi d'oro da devolvere a opere pie²⁹. L'avidio sacerdote veniva senz'altro colpito nel punto in cui era più sensibile – il denaro –, ma rimane il dubbio che una tale ammenda fosse eccessivamente leggera³⁰. L'imputato era contumace e non pare gli venisse revocato l'incarico pastorale. La

rimforma tridentina, alla prova dei fatti, non sembrava funzionare così bene.

IL PRETE CON IL COLTELLO: CICOGNARA, 1633

Il secondo incartamento processuale, più esile e incompleto³¹, è utile per inquadrare un altro grave aspetto del malcostume ecclesiastico, quello criminale. Il luogo e la data – Cicognara 1633 – molto differenti da quelli del primo fascicolo, sono di per sé significativi: meno di tre anni prima nel piccolo borgo mantovano tra Casalmaggiore e Viadana era passata tutta la violenza della guerra³². A dimostrare come qualcosa di quel clima fosse rimasto anche dopo la fine delle ostilità, sta proprio la vicenda di questo singolare uomo, don Alessandro Paraluppi, sacerdote e malfattore meglio conosciuto come «il prete Spetiano».

I prodromi della sua storia sono da ricercarsi in verità fuori dalle carte processuali: nel 1631 si parla di lui in una lettera indirizzata dal cardinal Campori a monsignor Giuseppe Olivi, arciprete di Casalmaggiore³³. Le parole del vescovo rivelano che già allora, proprio come due anni dopo, il Paraluppi si trovava nei guai:

Se Vostra Signoria, ch'è sul fatto, crede che il Paralupi si sia emendato, et che nell'avenire sia per dare altrettanta edificatione, come già diede scandalo di poco rispetto verso il Gratiolo publico lettore di humanità in cotesta terra, mi contento in gratia sua di restituirlo all'habito et exercitio clericale; ma Vostra Signoria l'ammonischi di viver bene, frequentare li santissimi sacramenti, et le congregationi, accioché non habbiamo da pentirci d'haverli perdonato, et io non sia obligato di castigarlo delli errori passati et futuri³⁴.

Il sacerdote era quindi stato sospeso *a divinis* per il suo comportamento «scandaloso» (violento) nei confronti di un maestro di lettere, ma l'intercessione dell'Olivi aveva convinto Campori a un gesto di clemenza. Del resto il vescovo nella stessa lettera diceva chiaramente di volere

haver occasione di esercitare in questo mio carico l'ufficio di padre, et non di giudice, contuttociò Vostra Signoria può esser certa ch'io inclino più alla gratia et alla mansuetudine ch'al castigo, et al rigore³⁵.

La fiducia nella conversione dei costumi del Paraluppi fu però tradita, e il cardinale ebbe effettivamente da pentirsi di non esser stato più severo.

Esattamente due anni dopo Campori si trovò infatti a dover scrivere nuovamente una lettera riguardante il manesco sacerdote, indirizzata questa volta al vicario foraneo di Viadana Ambrogio Avigni³⁶. Nella missiva si ordinava di raccogliere testimonianze circa il Paraluppi³⁷, in quel momento in carcere: il fascicolo processuale di cui ci si occupa è il risultato di tale indagine, ma il suo limitarsi alla fase istruttoria circoscrive di molto la comprensione della vicenda. Né l'Avigni né il notaio presente agli interrogatori, Ortensio Scudellari³⁸, si preoccuparono di mettere per iscritto di quale reato si fosse reso colpevole l'imputato attorno al quale stavano indagando. Il loro interesse, come si vedrà, era rivolto altrove; tuttavia dalle testimonianze che furono raccolte emergono indizi utili a ricostruire gli eventi.

Tra i primi a essere interrogati ci fu Domenico Facioli, dalla cui deposizione affiorò un singolare ritratto del Paraluppi, o meglio del «prete Spetiano» o «pretino», come veniva sempre definito³⁹:

Interrogatus di che statura et fisionomia era il sopradetto prete

Respondit era un prete piccinino, minuto, et non so poi a chi si assomigliasse.

I. come sa che lui fosse prete

R. io l'ho sentito dir comunamente e poi vedevo anco che haveva un tabarro nero et insoma dicevano che era prete, è però vero che vi ho veduto una cortella armacollo.

I. chi lo diceva, et a chi l'ha sentito dire

R. ho detto un'altra volta che si diceva pubblicamente ma non saprei dire da chi.

I. se li ha mai veduto la chierica

R. signor no che mai vi ho guardato, so bene che fu detto, ma non so da chi, che godeva una pensione di sei ducatonì il mese⁴⁰.

Dialogo vagamente surreale, in cui al giudice pare interessare di più sapere se il Paraluppi portasse o meno la chierica rispetto al fatto che il sacerdote se ne andava in giro con un coltellaccio ben in vista. Questa attenzione ai segni esteriori dello stato clericale, così come alla pubblica fama di ecclesiastico, è la costante di tutti gli esami condotti dall'arciprete Avigni. Si consideri ad esempio l'importante testimonianza del capitano Giuseppe Guidobono, comandante della compagnia di fanteria che aveva partecipato all'arresto del «prete Spetiano». Le parole del Guidobono permettono di illuminare la scena della cattura del Paraluppi:

Il signor Tiberio Scardona, luogotenente ducale qui di Viadana, mi mandò a dimandare una sera, ma non saprei dire che giorno fosse, ma so fu da Carnevale, et perché io son capitano d'una compagnia di fantaria mi ordinò a nome di Sua Altezza [il duca di Mantova] ch'io dovessi dare moschettieri et che dovessi andare ancor io in persona in agiutto alli capelletti [un corpo di milizia] che havevano fatti priggioni alcuni malfatori nella villa di Cigognara, et così io ci andai con detti homini e quando vi gionsi trovai che havevano priggioni li detti et legati.

Interrogatus chi erano questi

Respondit vi era uno chiamato Feccho, che non conosco se non per vista, et è molinaro, et doi bravi che dissero esser del signor Piero Antonio Allodi, et un don Alessandro che lo chiamavano il Prittino [...]. Quando entrai in casa ove erano legati i sopradetti le dissi: O Dio Pritino, sete ancor voi qui!

I. che cosa li rispose

R. rispose: Signor sì che io son qui disgratiato; et molti mi dimandorono: È dunque prete?, e mi pregò che io lo volessi far medicare poiché era ferito d'un archebugiata in un braccio, et così nel condurlo che facessimo a Viadana si fermassimo al Cogozzo in una casa contro la chiesa ch'io non so di chi si fosse e lo medicò il barbiere di detto luogo⁴¹.

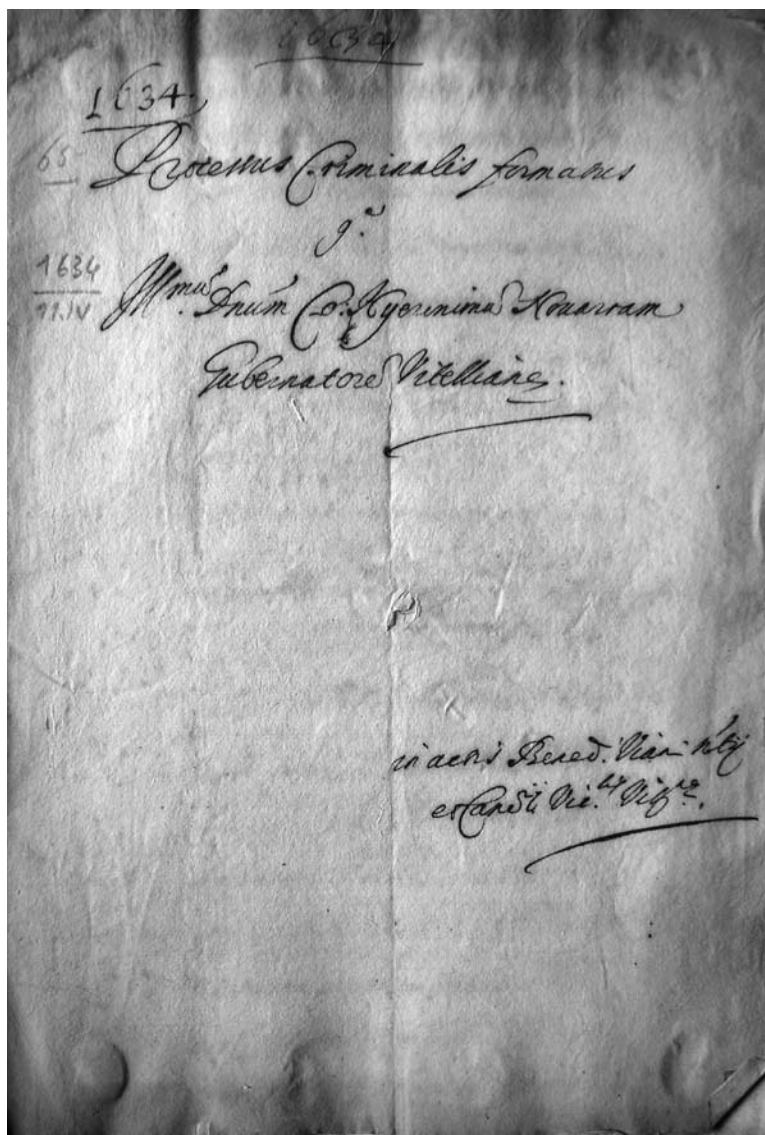
Di tutta questa drammatica storia al giudice interessava proprio quella domanda spontanea e un po' incredula – «è dunque prete?» –, fatta da uomini che non volevano arrendersi all'evidenza di aver dovuto sparare a un sacerdote. Seppur criminale, un religioso restava sempre un religioso, e non lo si poteva trattare come un comune malfattore. Questo lo sapeva molto bene il Paraluppi (che aveva cercato di ammonire i soldati con le parole:

«Figliuoli, guardate bene, perché io sono prete»⁴²), ma doveva saperlo anche chi lo aveva arrestato. Le continue e incalzanti domande del vicario foraneo («Se in quelle parti era conosciuto per ecclesiastico», «Se andava in habito da prete il detto», «Se lui ha mai veduto al detto la tonsura»⁴³ ecc.) cercavano proprio di chiarire se al momento della cattura ci fosse la consapevolezza di avere a che fare con un ecclesiastico. In tal caso si sarebbe verificata una violazione dei privilegi ecclesiastici, che proibivano alle autorità secolari di arrestare, detenere e giudicare membri del clero senza un'apposita dispensa o permesso. Il «prete Spetiano» avrebbe dovuto essere giudicato duramente, sì, ma dall'autorità che era a ciò deputata, il suo vescovo, e prima ancora che per il reato commesso, per la violazione degli editti e del decreto sinodale che proibivano ai sacerdoti il possesso di qualsiasi arma⁴⁴.

Non sappiamo in quale modo si concluse la vicenda, né se la condizione del Paraluppi – il quale forse godeva anche di protezioni ad alto livello⁴⁵ – riuscì a evitargli una condanna criminale da parte del governatore di Viadana. È certo invece che la difesa della dignità sacerdotale e dell'autorità del foro ecclesiastico doveva essere ritenuta un compito fondamentale dal vescovo Campori e dai suoi collaboratori, forse anche più della stessa riforma del malcostume: l'ultimo processo di cui ci si occuperà vede in veste di imputato proprio il magistrato ducale, accusato di aver carcerato senza permesso un gruppo di religiosi.

I GUAI DEL GOVERNATORE: VIADANA, 1634

Quello che emerge dalle carte del processo contro Girolamo Novaria⁴⁶, governatore di Viadana per conto del Duca di Mantova, è solo un frammento di una confusa *spy-story* del XVII secolo. Poco chiari sono i soggetti in azione, ancor meno chiaro il contesto in cui si muovono. In tutto questo, una sola certezza: nella seconda metà del marzo 1634 il guardiano del convento di San Francesco, un altro frate e il sacerdote secolare don Orten-



2. *Processo contro il governatore di Viadana*,
Archivio Storico della Diocesi di Cremona

sio Scudellari erano stati arrestati per ordine del governatore, e l'ultimo di loro addirittura condotto precipitosamente a Mantova nelle carceri ducali. L'imprigionamento dello Scudellari – nostra vecchia conoscenza, dato che aveva firmato come notaio il processo contro il «prete Spetiano» – dovette destare particolare clamore e preoccupazione nel vescovo Campori⁴⁷. Meno di venti giorni dopo la sua incarcerazione giungeva infatti al vicario foraneo di Viadana Ambrogio Avigni la solita lettera con cui l'arciprete veniva incaricato di avviare delle indagini in merito agli eventi⁴⁸: gli interrogatori, com'è prevedibile, si sarebbero focalizzati sul ruolo e la responsabilità ricoperti dal Novaria in quella che poteva configurarsi come una vera e propria sfida alla «libertas ecclesiae».

È forse opportuno a questo punto ricordare come il Concilio di Trento avesse ufficialmente ammonito i sovrani e le autorità secolari a richiamare i propri sudditi «ad debitam erga clerum, parochos et superiores ordinum reverentiam» e a non permettere che «officiales aut inferiores magistratus ecclesiae et personarum ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione et canonicis sanctionibus constitutam [...] violent»⁴⁹. Principio, questo dell'immunità ecclesiastica, del resto antichissimo e sempre ribadito con forza dai vari pontefici⁵⁰. Impossibile che il governatore non si rendesse conto della gravità del proprio ordine, e dei conflitti giurisdizionali che poteva sollevare – ci dovevano essere motivi gravi all'origine di quella decisione. A fare chiarezza, a noi come al vicario foraneo incaricato delle indagini, giunse la testimonianza di don Giovanni Caleffi:

Io dirò a Vostra Signoria come fu il fatto per quello ch'io so. Ritrovandomi io col signor conte Girolamo Novaria governatore qui di Viadana si scoprì meco in confidenza di questo fatto, dicendo: Io ho ordine di Sua Altezza di far prigione un prete di questa terra, che si chiama il prete Scodellari, cosa che mi spiace sin'all'anima, ma non posso di meno, essendo ministro e servitore del mio Prencipe, al qual mi convien ubedire per la carica ch'io tengo, e massime ch'io ho havuto la mia testa sopra d'un'agocchia per esser stato impresso al signor Duca serenissimo ch'io habbi voluto usar rispetto a quel benedetto guardiano, ma a questa volta voglio giocar sul sicuro, et ho dato l'ordine di far prigione il suddetto prete, scrivendomi

da Mantova che dopo haverlo fatto ne dia per parte a questo signor arciprete Avigni; è ben vero che lo conosco gentil'huomo tanto galantuomo che glielo voglio dire avanti di farlo condurre prigioniero. Et io le dissi: Caro illustrissimo signore le sia raccomandata la reputatione del clero. Et ei mi rispose: Don Giovanni qui si tratta di lesa maestà, e Sua Altezza dà ordine che non s'abbadi ad alcun rispetto, e però mi convien ubidire⁵¹.

Il «crimen lesae maiestatis», il peggior reato che si potesse commettere nel sistema giuridico d'*ancien régime*⁵², era dunque la colpa che aveva decretato l'arresto dello Scudellari e degli altri religiosi. In che modo poi un prete di campagna e due francescani potessero aver attentato alla persona o agli interessi di Carlo I di Gonzaga-Nevers, duca di Mantova e del Monferrato, è quesito difficile da risolvere sulla base delle carte qui esaminate. Molto probabilmente in gioco c'erano questioni di spionaggio legate alla recente guerra, e al clima di tensione internazionale, se è vero che la prima cosa che il governatore fece dopo l'arresto dello Scudellari fu di andare a rovistare tra le sue carte in cerca di documenti sospetti⁵³. In ogni caso, la faccenda era seria e faceva bene il Novaria a preoccuparsi: l'ordine ducale gli legava le mani, e l'essersi in precedenza fatto sfuggire di prigione uno dei religiosi incarcerati – il «benedetto guardiano»⁵⁴ – lo metteva nella spiacevole situazione di non potersi permettere altri errori: non poteva più esserci nessun favoritismo di condizione, «alcun rispetto», neanche per i preti.

Per questo motivo, all'alba del giorno successivo alla sua incarcerazione⁵⁵, lo Scudellari fu prelevato dal bargello locale per essere segretamente trasportato dalle prigioni cittadine di Viadana a quelle ducali di Mantova⁵⁶: qui doveva attendere un processo sommario, e forse, il boia. In realtà si possono avanzare solo ipotesi sulla sua sorte: gli interrogatori dei testimoni nel fascicolo processuale si limitano a parlare del solo momento dell'arresto, e anche le domande del vicario Avigni miravano più che altro a evidenziare la responsabilità del governatore. La sua violazione dei privilegi ecclesiastici pareva senza scusanti, quand'ecco l'ultima deposizione fece emergere un particolare che per un momento parve rimettere tutto in questione:

Mi scordavo dire – aveva soggiunto il notaio Sebastiano Tragnoli, cancelliere del Novaria – che il suddetto signor governatore era avisato da Mantova in nome di Sua Altezza che aveva licenza dal signor Cardinale Legato di Bologna, mentre si stava aspettando quella di Roma di far carcerare qualunque religioso⁵⁷.

Se davvero le cose fossero andate così, sarebbe stata tutta un'altra storia. Forse era l'estremo tentativo di un uomo legato al governatore per salvare il Novaria, e probabilmente se stesso, da quella che pareva una situazione difficile. Che quella fosse o no un'invenzione del momento, il governatore non scampò alla citazione in giudizio, puntualmente notificatagli dal vicario generale del Campori: il conte Girolamo Novaria venne chiamato a presentarsi nel palazzo episcopale per difendersi dall'accusa di essere incorso nelle «penas et censuras ecclesiasticas [...] contra quasquique personas et magistratus violantes, ledentes et perturbantes ut infra iurisdictionem ac libertatem et immunitatem ecclesiasticam»⁵⁸. Le parole del Bonaccorsi erano durissime, e stigmatizzavano senza indecisioni la condotta del governatore, reo di un fatto commesso

in maximum vilipendium jurisdictionis et libertatis ecclesiasticae ac dedecus personarum ecclesiasticarum praesertim in sacerdotali ordine constitutarum, in animae tuae perpetuam damnationem et totius populi dicti loci peximum exemplum⁵⁹.

Purtroppo le carte non dicono cosa seguisse a quella requisitoria anticipata. Ma quello che al vescovo Campori in fondo importava era il riconoscimento di un principio: gli errori e le mancanze del gregge andavano sì corretti, ma l'unico deputato a farlo era e restava il suo pastore, padre e giudice.

¹ Cfr. gli editti raccolti in appendice a G.M. Bonafossa, *Monumenta Cremonensis ecclesiae*, III, [Cremona] 1789. Al di là del frontespizio a stampa si tratta di un'opera manoscritta conservata in ASDC. I documenti allegati, di cui il Bonafossa fornisce anche un utile regesto, coprono quasi tutto il ventennio dell'episcopato Campori: decreti in materia di disciplina, indulgenze, privilegi ecc.

² *Synodus dioecesis Cremonensis ab Eminentiss. & Reverendiss. D.D. Petro S.R.E. card. Camporeo [...] habita anno M.DC.XXXV.*, Cremonae, apud Marcum Antonium Bel-pierum M.DC.XXXVI.

³ Le visite pastorali del Campori sono raccolte in ASDCR, *Visita della diocesi*, voll. 54 [XLV]-68 [LX].

⁴ Per le vicende belliche che sconvolsero la Lombardia in quegli anni, con particolare riguardo ai luoghi citati di seguito, si veda R. Quazza, *La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato*, Mantova 1926, 2 voll.

⁵ Conservati in ASDCR, *Curia Vescovile, Processi*.

⁶ ASDCR, *Curia Vescovile, Processi, Processus contra d. Augustinum de Coloris rectorem Casirati*. Il fascicolo consta di 45 cc. non numm.

⁷ Il nome compare solo al momento della sentenza. Testimonianza dell'attività cancelleresca del Battistagno è la firma in calce a molti editti vescovili raccolti dal Bonafossa: «Pius Baptistagnus Cur. Caus. Episc. Crem. Not. & Cancell.».

⁸ Anche il nome del Bonaccorsi (Petrus Bonacursius) compare solo nella sentenza, cosa che fa sospettare una lacuna all'inizio del fascicolo. Il Bonaccorsi, canonico della cattedrale, penitenziere, esaminatore e visitatore diocesano, revisore del tribunale, ricoprì l'incarico di vicario che era stato di Melchior Aymo e Antonio de Nobili dal 1631 (cfr. G. De Vecchi, *Breve storia del Rev.mo Capitolo della Cattedrale di Cremona*, Cremona 1909, p. 53; *Synodus*, cit., pp. 47-53).

⁹ Gli interrogatori si svolsero «in domo perillustri. d. Hieronimi Menclosii sita in loco Casirati Cremonensis dioecesis» e, secondo quanto si afferma alla fine degli stessi, vi assistettero oltre al notaio Battistagno il proprietario della casa e il suddiacono «Joannes Maria de Michelis» di Caravaggio (ASDCR, *Curia Vescovile, Processi, Processus contra d. Augustinum de Coloris rectorem Casirati*, cc. non numm).

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ *Ibidem*.

¹² «Per l'elemosine pretese dal detto curato si fece dalli confratelli della Scuola del Corpus Domini di questa terra congregatione con intervento del detto curato, essendovi ancor io intervenuto come confratello d'essa e cominciando ogn'uno a dire la sua ragione et che la elemosina che si raccoglieva il giorno del Corpus Domini in detta chiesa era della detta Scuola e non di detto curato, essendo che la Scuola è in antichissimo possesso di ricevere detta elemosina; il detto curato disse che s'aspettava a lui et che la voleva siccome la volse il primo anno et gl'altri subsequenti che è statto et è il curato. Et perché io dissi che un'altra volta doppo haver fatta raccogliere dal nostro sacristano la suddetta elemosina bisognava metterla nella cassetta della Scuola, il detto curato disse che parlavo hereticamente et ero un heretico. Io li risposi ch'eri cristiano et se fossi statto heretico mi dovesse castigare» (*ibid.*, testimonianza di «Dionisius Piazza dictus il Polisenio filius q. Jacobi»).

¹³ *Ibid.*, testimonianza dell'«ill. r.dus d. Franciscus de Ferraris sacerdos et habitator loci Argrati Cremonensis dioecesis filius quondam Angeli».

¹⁴ *Ibidem*. A quanto detto si aggiunga anche che nel «levar le donne di parto» il Ferrari non richiedeva nulla, mentre il curato di Casirate pretendeva sei o otto soldi (cfr. la testimonianza dell'Alberti).

¹⁵ *Ibid.*, testimonianza di «Joannes Baptista de Vasallis filius quondam Petrii».

¹⁶ *Ibid.*, primo interrogatorio di «Catharina Botta filia quondam Antonii».

¹⁷ *Ibid.*, testimonianza di «Antonius de Cazanis filius quondam Christophori habitator in capsina iuris domini Annibalis de Magistris sub cura ecclesiae parochialis loci Ripaltae».

¹⁸ *Ibid.*, secondo interrogatorio di Caterina Botta.

¹⁹ «Quo facto fuit dimissa cum precepto de se constituendo toties quoties in fortiis curiae episcopatus Cremonae sub poena scutorum viginti quinque auri [...]. Quod preceptum acceptavit et parere promisit obligando bona etc. et iurando etc.» (*ibidem*).

²⁰ La felice espressione in G. Miccoli, «Vescovo e re del suo popolo». *La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in *Storia d'Italia, Anali* 9, a cura di G. Chittolini, G. Miccoli, Torino 1986, pp. 882-928.

²¹ «Per cagione della prossima, & non ancora estinta pestilenza, si sono introdotti in questa Città, & Diocesi nostra gravi abusi [...]. Molti [...] procacciano con maniere scandalose, sempre più avvantaggiate limosine, e guadagni, dal che mossi universalmente gli altri Sacerdoti Secolari, & Regolari pretendono anch'essi, per le Messe votive, da morti, & altre che li vengono ricercate, elemosine essorbitanti contra la purità, & decenza del Sac. Santo Sacrificio, il quale non deve esser'appretiato, né regolato affatto dal numero maggiore, o minore de Sacerdoti mancati per la pestilenza, né dal rigoroso prezzo delle altre cose necessarie» (Bonafossa, *Monumenta*, cit., III, non num. [74bis]; editto del 30 novembre 1630).

²² *Ibidem*. Il curato Collori violava dunque apertamente questa norma quando chiedeva cinquanta soldi per l'ufficio dei morti (ASDCR, *Curia Vescovile, Processi, Processus contra d. Augustinum de Coloris*, testimonianze di Alessandro Coggia e Bartolomeo Maioli).

²³ Cfr. *Synodus*, cit., pp. 24-25.

²⁴ *Ibid.*, p. 27 [scritto erroneamente 47].

²⁵ «Pauperum cadavera gratis sepeliantur, ne quicquam pro ipso loco sacro, in quem mortuus infertur, prorsus exigatur, ex eiusdem Congregationis decreto. Ne pro funeris, & exequiarum mercede habenda aliquod pignus capiatur, quod cum sit Conciliis Provinc. iam vetitum, omnino prohibemus, sub gravibus poenis, in huiusmodi cupidus, & importunos homines arbitrio nostri infligendis. Iuxta praescriptum Concilii Prov. VII ad Clericorum cupiditatem, populorum avaritiam coerendam, quae emolumenta in funere dari debeant, ac pro ratione laudabilis consuetudinis stipendium in exequiis constituemus, ne cui fas sit modum excedere, certis salutaribus poenis propositis» (*ibid.*, p. 43).

²⁶ Bonafossa, *Monumenta*, cit., III, nn. 75 e 77; editti del 30 novembre 1630 e del 22 dicembre 1636.

²⁷ *Synodus*, cit., p. 17.

²⁸ «Andava il popolo alla chiesa per sentire i divini officii et quando vedevano che il detto curato non officiava andavano a casa mormorando con dire che era un prete poco buono, et che se fosse statto buono non sarebbe statto cacciato d'altri luoghi, dove è statto curato» (ASDCR, *Curia Vescovile, Processi, Processus contra d. Augustinum de Coloris*, testimonianza di «Alexander Tura dictus il Morino»; corsivo mio).

²⁹ «Auferantur de bonis r.d. Augustini de Calloris rectoris ecclesiae parochialis loci Casirati Cremonae dioecesis bona valoris scutorum quinquaginta auri pro pena pecuniaria» (*ibid.*, sentenza del 4 ottobre 1640, firmata dal provicario Bonaccorsi).

³⁰ Ad esempio, nell'editto vescovile del 30 novembre 1630 contro gli abusi di «mercatura delle messe» la pena prevista era la «sospensione [a divinis] da incorrersi ipso facto» (cfr. Bonafossa, *Monumenta*, cit., III, n. 75).

³¹ Il fascicolo, privo di copertina, consta di 7 cc. non numm. Una mano posteriore ha intitolato a matita: *Processo criminale (testi) contro tale «prete Spetiano» o «pretino» - 4.IV.1633 Cicognara*.

³² Cfr. Quazza, *La guerra per la successione di Mantova e del Monferrato*, cit., ad indicem. Rispetto a Casirate, che occupa l'estremo nord-occidentale della diocesi di Cremona, Cicognara si colloca all'angolo opposto, vicino alla sponda mantovana del Po.

³³ Sull'Olivi si veda quanto riferisce di lui la visita pastorale del 1626 in ASDCR, *Visita della diocesi*, 57 [XLVIII]. Per lo stato della chiesa di Casalmaggiore rilevato dalle autorità diocesane in quell'occasione si rinvia al contributo di Matteo Al Kalak in questo stesso volume.

³⁴ ASDCR, *Corrispondenza Vescovi, Miscellanea*, lettera del 9 aprile 1631.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ In realtà il nome dell'Avigni non compare nel fascicolo, ma che si tratti di lui è confermato dal fatto che egli era arciprete e vicario foraneo a Viadana sia nel 1630 (cfr. ASDC, *Corrispondenza Vescovi*, lettera al card. Campori del 21 ottobre 1630) sia nel 1634 (cfr. ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processus criminalis formatus contra illustrissimum dominum comitem Hyeronimum Novartam gubernatorem Vitellianae*, c. 1r), dunque prima e dopo i fatti in questione. In merito alla figura del vicario foraneo, alla sua istituzione e ai suoi compiti, si veda quanto scrivono M. Marocchi, *Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa a Cremona in età post-tridentina*, in *Storia religiosa della Lombardia, Diocesi di Cremona*, Brescia-Gazzada 1998, pp. 175-177, e A. Foglia, *Le istituzioni ecclesiastiche e la vita religiosa*, in *Storia di Cremona. L'età degli Asburgo di Spagna (1535-1707)*, a cura di G. Politi, Cremona 2006, pp. 299-310.

³⁷ La lettera non è acclusa al fascicolo processuale, ma dai pochi accenni a essa se ne può dedurre il contenuto di massima. Cfr. ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processo criminale (testi) contro tal «prete Spetiano»*.

³⁸ Si tenga a mente il nome di questo personaggio, perché sarà – suo malgrado – protagonista dell'ultimo processo di cui si tratterà.

³⁹ «Un altro prete che lo chiamavano il prete Spetiano. *Interrogatus* se era il proprio suo nome, *respondit*: Credo di no, ma non saprei né anco dire il nome» (ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processo criminale [testi] contro tal «prete Spetiano»*, testimonianza di Domenico Facioli, 7 aprile 1633).

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ *Ibid.*, testimonianza del capitano Giuseppe Guidobono, 11 aprile 1633.

⁴² *Ibid.*, testimonianza del caporale Francesco Mortara, 11 aprile 1633. Anche il sergente Giovanni Bongiovanni riferì qualcosa del genere: «Mi disse che per l'amor di Dio l'havessi per raccomandato perché i capelletti gli havevano minacciato di levargli la testa a tutti» (*ibid.*, testimonianza del 12 aprile 1633).

⁴³ *Ibid.*, testimonianza del capitano Giuseppe Guidobono.

⁴⁴ «Arma Ecclesiasticorum sunt lachrimae, & orationes, nos illis idcirco prohibemus omnem usum, ac delationem armorum quorumcumque sine nostra peculiari licentia sub poena proposita in edictis» (*Synodus*, cit., p. 16). È probabile che oltre al coltello con cui era solito accompagnarsi, il Paraluppi avesse sottomano armi da fuoco al momento dell'arresto contravvenendo in tal modo alle numerose prescrizioni che dal 1622 il vescovo aveva reiterato (cfr. Bonafossa, *Monumenta*, cit., III, nn. 55, 62, 75 e 77).

⁴⁵ Così parrebbero suggerire le parole del Guidobono: «Vi fu gente che disse, ma non saprei dir quali fossero, che dissero che haveva il detto un beneficio che il signor cardinale di Cremona glielo voleva levare, ma che non poté perché veniva da Roma».

⁴⁶ ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processus criminalis formatus contra Illustrissimum Dominum Comitem Hyeronimum Novartam Gubernatorem Vitellianae*, cc. 1r-10v, cui vanno aggiunte 2 cc. non numm. inserite tra la copertina e il testo degli interrogatori, contenenti la citazione del governatore. Anche se sulla copertina del fascicolo è scritto «Novarta», durante gli interrogatori il governatore viene chiamato «Novaria».

⁴⁷ L'arresto va collocato intorno al 24 marzo 1634. La data si desume da quanto testimoniarono Antonio Assander e Sebastiano Tragnoli: al primo sembrava di ricordare che lo Scudellari fosse stato preso «la vigilia della Madonna», mentre il secondo il 12 aprile affermò che erano passati da allora «vinti giorni in circa». Cfr. *ibid.*, cc. 3v e 10r.

⁴⁸ *Ibid.*, c. 1r. Anche l'Avigni è figura già incontrata in precedenza.

⁴⁹ «Sed una cum ipsis principibus debitam sacris summorum pontificum et conciliorum constitutionibus observantiam praestent. Decernit itaque et praecipit, sacros canones et concilia generalia omnia, necnon alias apostolicas sanctiones, in favorem ecclesiasticarum personarum, libertatis ecclesiasticae et contra eius violatores editas, quae omnia praesenti etiam decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere» (Ses-

sio xxv, decretum «De reformatione generali», cap. xx, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Herder 1962, pp. 771-772).

⁵⁰ Cfr. ad es. *Decretalium Clementinarum* lib. III, tit. 49 («De immunitate ecclesiarum»), in *Corpus iuris canonici*, Graz 1955, II, col. 654.

⁵¹ ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processus criminalis formatus contra Illustrissimum Dominum Comitem Hyeronimum Novartam Gubernatorem Vitellianae*, cc. 4v-5v; testimonianza di «d. Joannes filius quondam Jacobini de Caleffis clericus Vitellianae».

⁵² Cfr. M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974.

⁵³ Cfr. l'accento fatto durante la diposizione da Sebastiano Tragnoli: «Mi ritrovavo insieme con esso signor governatore a casa del detto signor don Hortensio per ricercare nelle sue scritture» (ASDC, *Curia Vescovile, Processi, Processus criminalis formatus contra Illustrissimum Dominum Comitem Hyeronimum Novartam Gubernatorem Vitellianae*, c. 9v).

⁵⁴ In merito a ciò si consideri la testimonianza sempre del Tragnoli: «*Interrogatus* chi fossero questi ecclesiastici e d'ordine di chi fosse fatti prigionieri, *respondit*: Furno quel prete guardiano, quell'altro frate e don Hortensio Scodellari e fu d'ordine di Sua Altezza Serenissima qual fece scrivere per il signor segretario Parma che dovesse assistere a quanto il signor Bulgarini agiutante di camera di Sua Altezza che mandava per interessi concernenti alla sua persona fosse stato bisogno, e così poco di poi giunse il detto signor Bulgarini con ordine d'assicurare il prete guardiano di San Francesco il che non si essequì perché non vi si trovò» (*ibid.*, c. 9r; corsivo mio).

⁵⁵ A dire il vero Scudellari si era presentato spontaneamente nelle carceri di Viadana: «Vi andò volontariamente per non patir quell'affronto d'esservi condotto da birri e da soldati» (*ibid.*, c. 6r; testimonianza di Giovanni Caleffi).

⁵⁶ Il trasporto dovette avvenire all'alba e per celare meglio quanto stava avvenendo fu inviata una carrozza a prelevarli in prossimità della città: «Fu di mattina a bon hora, che niuno apparve e quando fossimo vicino a Mantova ci trovammo una carozza mandata in nome del Duca, nella quale tutti vi entrassimo dentro» (*ibid.*, cc. 3v-4r; testimonianza di «Antonius Assander filius quondam Erminii Barcellus Communitatis et hominum Vitellianae»).

⁵⁷ *Ibid.*, c. 10v; testimonianza di Sebastiano Tragnoli.

⁵⁸ *Ibid.*, cc. non numm. Il documento, pur essendo datato al primo giugno 1634, è accluso all'inizio del fascicolo processuale.

⁵⁹ *Ibidem*.